Tribunale di Padova

SEZIONE SECONDA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g.

/2015 promossa da:

ATTORE

con il patrocinio

degli avv.

ATTORI

contro

CONVENUTO

Il Giudice dott.

a scioglimento della riserva che precede,

ritenuto che la non impugnabilità di cui all'art. 649 c.p.c. sia riferita alla sola ordinanza che sospende la provvisoria esecutorietà, mentre, in base alla norma generale di cui all'art. 177 c.p.c., le ordinanze che abbiano negato la sospensione siano sempre modificabili;

considerato che la rinnovata istanza di sospensione si basa sulla nuova circostanza della recente sentenza n. 29810/17 della Cassazione e, dunque, sulla nullità (rilevabile d'ufficio), delle fideiussioni;

ritenuta sotto tale profilo la sussistenza di gravi motivi

P.Q.M.

sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in relazione alla posizione dei fideiussori

Ritenuta la causa matura per la decisione, fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 26 novembre 2018 ad ore 9,00.

Si comunichi.

Padova, 5 giugno 2018

Il Giudice dott.

